

Sergio Profeti

Uno per uno gli articoli del Regolamento del Palio

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23


Ed. Sunto – © gennaio 2019

Articolo 21

Aperta l'adunanza, datone annuncio al pubblico con gli squilli dei Trombetti di Palazzo e verificata la legittima rappresentanza delle Contrade intervenute, il Presidente dà comunicazione e fa prendere atto delle esclusioni per punizioni tuttora in corso e delle eventuali rinunce a partecipare alla corsa o all'esperimento della sorte, che siano tempestivamente pervenute. Colloca poi in apposita urna i nomi di tutte le Contrade ad eccezione di quelle rinunciatarie - scritti in tessere che egli chiude in altrettante custodie identiche tra loro - e quindi ne estrae tante quante debbono essere le Contrade da sorteggiarsi per completare il numero di dieci.

I Capitani delle Contrade estratte si recano al banco della presidenza per cooperare all'effettuazione del sorteggio.

Il Presidente sostituisce di diritto i rappresentanti delle Contrade che siano assenti, salvo che essi non intervengano, in corso di seduta, in tempo utile per esercitare le loro funzioni.



L'Articolo dal 1949 ad oggi

Questo primo articolo, che scandisce l'inizio delle procedure dell'estrazione, si allaccia all'articolo 18¹ del 1906 e dal 1949 presenta una sola variazione, quella stabilita nel 1980² e relativa alle nuove disposizioni sull'estrazione relative alle Contrade squalificate.

Il legislatore del 1949 ha riproposto le identiche fasi della procedura, trasladole dal 1906, quali, ad esempio, la verifica della legittimità delle Contrade presenti; l'inserimento delle tessere nell'urna; l'estrazione di quante

¹ "Aperta l'adunanza e verificato che ogni contrada è legittimamente rappresentata il Presidente collocherà entro apposita urna i nomi di tutte le Contrade scritte in tessere che saranno chiuse nelle loro custodie dal Presidente quindi questi estrarrà successivamente i nomi di tante Contrade quante ne dovranno essere estratte col sorteggio, i rappresentanti di queste si recheranno al banco della Presidenza per unirsi al Rappresentante dell'Autorità Comunale nel compiere il sorteggio; se una Contrada sorteggiata non è rappresentata al momento del sorteggio, essa sarà rappresentata di diritto dal Presidente, ma intervenendo in tempo conveniente il suo Rappresentante, questi eserciterà le attribuzioni che gli spetteranno".

² Cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 464 del 13 maggio 1980.

ne servono per completare il lotto delle dieci; la sostituzione di diritto, da parte del Presidente, dei rappresentanti delle Contrade assenti.

L'Articolo è di per sé abbastanza lineare, ma affonda la sua provenienza dalle norme del XVIII secolo tra cui la rinuncia alla partecipazione alla corsa, oltre a quelle consuetudinarie con cui si predisponeva la prima fase del Palio.

Necessario, prima di affrontare l'unica variazione dell'articolo, tornare all'articolazione precedente al 1906, anche perché l'interesse storico, collegato al periodo, costituisce delle vere e proprie curiosità inedite.

Prima del 1906

Il rito, così come oggi lo viviamo, fu perfezionato solo nel periodo 1929-1933³, ma la struttura delle fasi è agganciata alla metà dell'800.

Dopo che la Comunità Civica aveva ottenuto l'autorizzazione all'organizzazione del Palio, veniva stabilita la data entro cui le Contrade che volevano correre il Palio si dovevano "dare in nota"; dopo pochi giorni la convocazione in Palazzo di chi aveva aderito.

Nella ricostruzione delle fasi organizzative ci siamo basati sui verbali delle riunioni della Magistratura Civica, piuttosto che sui verbali dei Processi dei Palii⁴; questo perché nella scrupolosa trascrizione delle decisioni i verbali delle decisioni della Magistratura sono apparsi più particolareggiati.

Tutte le curiosità e i riferimenti storici legati alle fasi per l'estrazione saranno, comunque, illustrate e definite nel successivo Articolo 22; per il momento preme evidenziare come i due Articoli⁵ siano rimasti concatenati, fino alla loro separazione avvenuta nel 1906, ad una fase che non era scandita da una precisa normativa, ma si riallacciava a quegli usi consuetudinari che, con il passare degli anni, hanno costituito l'unico modo di organizzare un "gioco", appartenente solo alla cultura di una Festa identificativa di una comunità del tutto particolare.

³ Cfr, a tal riguardo, S. Profeti, *La storia dell'estrazione delle Contrade*, 2000.

⁴ L'intera documentazione si trova nell'Archivio Storico del Comune di Siena.

⁵ Il 21 e il 22 dell'attuale Regolamento.

La modifica del 1980

Allorché, come vedremo nell'analisi del successivo Articolo 22, venne stabilito che le Contrade con la squalifica in corso dovessero partecipare al sorteggio, tutti gli articoli collegati alla modifica stessa vennero "aggiornati" e tra questi l'attuale Articolo 21.

Come abbiamo già visto in precedenza, anche per questo Articolo si assiste ad una modifica da parte dell'Ufficio, piuttosto che ad una valutazione della stessa Commissione di Revisione; un altro dei "misteri" legati alle varie rivisitazioni del Regolamento.

Non esiste traccia, infatti, nei verbali della Commissione, sotto la presidenza del Sindaco Barni, di particolari attenzioni normative sull'articolo e, pertanto, si tratta di un aggiustamento da parte del personale dell'Ufficio Polizia, dal quale dipendeva l'intera organizzazione del Palio nel periodo.

La modifica, d'altra parte, risulta essere marginale, ma, non per questo, può essere giustificata la mancata discussione in Commissione.

Con la variazione nel 1980 il ritocco, sfuggito all'esame della Commissione, consisteva nella sostituzione dell'aggettivo "rimanenti" con la frase "ad eccezione di quelle rinunciatarie".

Si è voluto così rimediare all'ultimo momento con una correzione che avrebbe potuto creare interpretazioni, in un momento abbastanza delicato nel suo sviluppo temporale.

Nel Regolamento del 1949, così come quello revisionato nel 1972, si stabiliva che, una volta preso atto delle squalifiche in corso e delle rinunce delle Contrade a partecipare alla corsa o all'esperimento della sorte, si dovevano imbussolare nella prima urna le Contrade "rimanenti".

Cioè, mettiamo il caso che la Contrada X fosse stata squalificata e la Contrada Y rinunciataria, per procedere all'estrazione dei "Capitani estraenti" se ne dovevano imbussolare solo 15. Con la modifica del 1980, invece, le Contrade imbussolate saranno 16, esclusa quella rinunciataria.

I tre commi dell'Articolo

Nel primo comma dell'attuale Articolo 20 ci sono due passaggi che meritano attenzione storica.

Si parla di *“rinunce a partecipare alla corsa o all'esperimento della sorte”*.

Prima della fondamentale modifica del 1721, quando si decise di bloccare la partecipazione della corsa a sole dieci Contrade⁶, le rinunce a correre erano all'ordine del giorno⁷ e la frase *“rinunce a partecipare alla corsa”* è nata, appunto nella preistoria del Regolamento del Palio. Un altro ed ennesimo tassello dell'indistruttibile legame che il Palio conserva attraverso l'evolversi dei secoli.

Accanto a questa frase è stato inserito *“l'esperimento della sorte”* perché una Contrada, che corre di diritto, può rinunciare alla corsa, mentre una che deve essere estratta può rinunciare alla fase dell'estrazione.

Oggi la frase, contenuta nel primo comma *“rinunce a partecipare alla corsa o all'esperimento della sorte”*, può risultare banale, ma è stata perfettamente *“costruita”* dalle norme nei secoli.

⁶ Art. XIII; *“E perché si è riconosciuto non esser praticabile il far correre diciassette Contrade alla volta (che tale è il numero di esse) atteso che per esser poco popolate, non possano ciascuna di loro comparir decorosamente, e si anco perché si rende assai difficile alli Postieri il proveder per le medesime tanti Cavalli uguali; Perciò in virtù del presente Bando si ordina, e comanda che ciascuna Contrada sotto la suddetta pena di lire cento, arbitrio, e cattura in ciasun'Anno nel Mese di Maggio faccia adunare gli Abitatori di essa per fare l'opportuno Consiglio, nel quale venga deliberato se la Contrada voglia correre, o no al d. palio, e nel caso, che venga deliberato di correre, doverà il Capitano di essa produrne copia di deliberazione in forma valida nel Maestrato loro dentro al d. Mese di Maggio, ad effetto che il primo Giugno seguente, pel qual giorno s'invitano da qui avanti per ciasun'Anno all'ore quattordici tutti li Capitani di quelle Contrade per correre al sud. Palio: dichiarando che se a quelle Contrade, le quali averanno deliberato di voler correre come sopra, gli accaderà nella prima Tratta di restare nel Bossolo, doveranno esser preferite a tutte le altre Contrade nelle corse future; Purché però annualmente dentro al suddetto tempo abbiano deliberato, e presentato rispettivamente nel Maestrato loro la copia di d. deliberazione come sopra, dovendosene nulladimeno annualmente in d. giorno, ed ora far la Tratta di tant'altre, quante arrivino al compimento del numero di dieci; Talmente che l'effetto sia, che in ciascuna Corsa di Palio, che annualmente accaderà farsi, non possano correre né più, né meno di dieci Contrade, lasciando in libertà di quelle, che di tempo in tempo non correranno di poter mandare i suoi Soldati colle loro Contrade aggregate che correranno, al che fare s'invitano ad effetto che quelle possano comparir più decorosamente, ed in maggior numero che sia possibile.”*

⁷ Il maggior numero di rinunce a correre il Palio, ben cinque, si è registrato in tre occasioni: luglio 1722, aprile 1739, luglio 1739.

Nel 1906, l'articolo 18 riprendeva i concetti stabiliti nella Notificazione del 1796⁸, riconfermati nel 1814, 1817, 1832⁹ e 1841¹⁰. Quando si divisero le competenze regolamentari tra Prefettura e Comune, la fase dell'estrazione fu inserita nelle competenze amministrative, ma solo nel primo periodo regolamentare¹¹ dal 1852 al 1877, sparendo completamente nel secondo periodo¹² a conferma della validità di quel concetto tutto senese delle "norme consuetudinarie".

Sempre nel primo comma dell'Articolo si fa riferimento alle "*rinunce che siano tempestivamente pervenute*".

L'argomento si riallaccia all'Articolo 6, di cui abbiamo tracciato la sua impossibilità operativa alla realtà attuale, con il termine previsto nei dieci giorni prima dell'effettuazione dell'estrazione.

Il comma 2, ed il 3, sono frutto dell'elaborazione del Regolamento del 1906, di cui il legislatore del 1949 ha ricopiato tutte le cadenze.

Le prossime correzioni

Una correzione, nel comma 2 dell'Articolo che andrebbe realizzata, riguarda il richiamo ai "Capitani", che si devono "recare al banco della presidenza per cooperare all'effettuazione del sorteggio".

Da "Capitani" la sostituzione in "Rappresentanti la Contrada", in quanto se viene a mancare la presenza di un Capitano¹³ si stabilisce in modo

⁸ Art. XII: "... se ne estrarranno solo tre, o maggior numero, nel caso che alcune delle sette ... deliberasse di non voler correre ..."

⁹ Art. XIV: "...e che se ne estrarranno solo tre, o maggior numero nel caso che alcuna delle sette ... deliberasse di non voler correre"

¹⁰ Art. II: "...onde è che se ne estrarranno tre sole in ciascuna volta, a meno che alcuna delle sette sopra indicate deliberasse non voler profittare del suo diritto, nel qual caso si farà luogo alla estrazione di un maggior numero".

¹¹ Art. II "... Se alcuna o più di dette sette Contrade ammissibili di diritto alla corsa deliberasse di non voler correre, ne saranno estratte delle dieci prenominate tante quante ne occorran per completare il numero necessario ...".

¹² Regolamento del Comune dal 1878 al 1905.

¹³ Il Capitano nei tempi attuali viene sempre più sostituito dai mangini, per il consueto zuccherino stagionale.

automatico la “rappresentanza” della Contrada; da qui l’inevitabile modifica. Tant’è che, a conferma della storicità della norma, nel 1906 si parlava esplicitamente di “rappresentanti” e non di “Capitani”.

Altra correzione, e questa volta non certo formale, richiama la presenza all’adunanza di quei “rappresentanti” la cui Contrada, che avrebbe dovuto correre di diritto, si trova squalificata. Mentre è ovvio che, per legittimare l’estrazione in maniera più che trasparente, le Contrade, che attendono l’estrazione per scontare la squalifica, debbano presenziare a tutte le fasi delle operazioni di estrazione; la presenza di chi si trova allo stato già squalificato non ha senso.

L’aver tenuto “in vita” il rappresentante della Contrada certamente squalificata è da ricercarsi nella modifica del 1980, allorché non si pose attenzione a questa speciale eventualità in quanto si è sempre agito nell’inserire modifiche incastrandole nei periodi e senza la lettura complessiva dei vari commi che formulano l’articolo.

Articolo 22


Il Presidente ed i Capitani delle Contrade sorteggiate nella estrazione di cui all' articolo precedente prendono anzitutto cognizione di quelle fra le quali deve essere effettuato il sorteggio, ivi comprese le Contrade soggette ad esclusione con punizione in corso e lo stesso Presidente ne chiude le tessere contenenti i relativi nomi in altrettante custodie identiche tra loro, ponendole in una seconda urna, in modo a tutti palese. Terminata tale operazione il Capitano della Contrada designata per prima dalla sorte estrae un nome, rimettendo al Presidente la custodia chiusa e questi l'apre e pubblica il contenuto, mostrando palesemente la tessera estratta.

Successivamente, e con le stesse modalità, il Capitano della Contrada che la sorte ha designata per seconda, procede alla estrazione di un'altra Contrada, il cui nome viene nello stesso modo pubblicato, e si continua così finché non ne siano estratte tante da completare il numero di dieci necessario per il Palio.

Qualora venga estratta una Contrada che abbia in corso un provvedimento disciplinare di esclusione essa verrà a questo punto eliminata, scontando così la punizione, e si procederà all'immediato sorteggio di altra Contrada.

Del sorteggio della Contrada esclusa viene data notizia al pubblico mediante esposizione della bandiera ad una finestra del secondo piano del Palazzo Municipale prima dell'esposizione delle altre bandiere delle Contrade successivamente estratte e partecipanti al Palio.

Nel caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare al Palio da parte di una contrada non si procede all'ulteriore convocazione dei Capitani, ma avranno diritto a correre le Contrade nel rispetto dell'ordine di sorteggio di cui al successivo Art. 23.



L'Articolo si presenta come una fonte di interessanti modifiche regolamentari, avvenute dal 1949 al 1986, ma prima di affrontarle è necessario analizzare l'articolo corrispondente, il 19¹⁴, del Regolamento del 1906.

¹⁴ “Il Presidente ed i Rappresentanti delle Contrade già sorteggiate prenderanno cognizione delle dieci Contrade tra le quali dovrà essere effettuato il sorteggio ed il Presidente ne chiuderà i nomi nelle rispettive custodie ponendoli in una seconda urna in modo in modo a tutti palese. Avvenuta

Risulterà evidente che, se non fosse subentrata, prima, la modifica del 1980 e, poi, quella del 1986, l'articolo del 1906 sarebbe arrivato praticamente intatto ai giorni nostri.

Analizzando la struttura dell'Articolo tra il 1906 ed il 1949 si osservano i punti comuni: la presa d'atto delle Contrade tra cui effettuare il sorteggio; la chiusura di queste nelle apposite "tessere" depositate nella seconda urna; l'estrazione della Contrada che potrà correre il Palio da parte del Capitano, o Rappresentante, estratto come nel precedente articolo, e così via per arrivare a dieci.

Nel 1949 l'articolo era composto da due soli comma; attualmente da cinque, proprio per le modifiche sopravvenute nel 1980 e 1986.

Anche il metodo usato nel 1906, per scandire le fasi contenute nell'articolo, risulta essere maturato da precedenti disposizioni dettate dalla consuetudine. Non esiste, a tal scopo, alcun passaggio normativo nelle Notificazioni precedenti al 1906; segno inequivocabile delle impostazioni consuetudinarie che emergevano con continuità e con fermezza.

Come avveniva l'estrazione prima del 1906

Le tappe che servivano a far iniziare il gioco erano due: il termine di iscrizione al Palio, attraverso Notificazioni che venivano affisse alla porta principale di Palazzo¹⁵; la convocazione dei Capitani aderenti, inserita nella stessa Notificazione.

Gli stessi venivano fatti accedere alla riunione, o sessione di lavoro, della Magistratura civica e il primo procedimento organizzativo era quello di

l'imborsazione il Rappresentante della Contrada già designata dalla sorte nella prima estrazione, o il Presidente ove il Rappresentante sia assente, estrarrà un nome di una Contrada, rimettendo la custodia chiusa al Presidente la tessera estratta; successivamente e colle stesse modalità il Rappresentante della seconda Contrada già designata dalla sorte procederà all'estrazione di una seconda Contrada che sarà pubblicata allo stesso modo dal Presidente e così di seguito finché non saranno estratte tante Contrade da completare il numero di dieci necessario per il Palio da effettuarsi".

¹⁵ Una volta ricevuta l'autorizzazione dal Governo di Siena, l'attuale Prefettura, tendente "di far correre il Palio nella Piazza del Campo per mezzo dei cavalli", si provvedeva a stabilire il giorno di iscrizione con una "Notificazione affissa alla Porta principale del Palazzo Comunale". Cfr., ad esempio, ACS, deliberazione dell'8 giugno 1839.

“pubblicarsi in loro presenza il nome di quelle Contrade che devono essere ammesse alla corsa senza esperimento della sorte”¹⁶.

Il passaggio successivo era quello di procedere “alla imborsazione” delle dieci tra cui effettuare la “tratta delle tre Contrade”, necessaria per completare il lotto.

Fino al 1834 questa operazione veniva effettuata dal Gonfaloniere, l'attuale Sindaco; poi dall'agosto 1835 si procedette ad estrarre tre Capitani che, a loro volta, estraevano dall'unica borsa presente le tre Contrade, che sarebbero andate a completare il lotto delle dieci¹⁷.

Il procedimento dell'uso di una sola “borsa” durò fino al 1843; l'anno successivo le borse predisposte all'estrazione furono due: una contenente tutti i nomi delle 17 Contrade da cui estrarre i tre Capitani, l'altra contenente le tessere delle dieci per completare il quadro delle partecipanti¹⁸

Un ultimo richiamo storico riguarda l'annotazione dei nomi dei Capitani estraenti. Se nell'agosto 1835 è iniziata la fase regolamentare della loro estrazione, per procedere al completamento delle dieci al canape, nel luglio 1842, e sicuramente grazie all'attenzione del Cancelliere della Comunità civica, troviamo anche i rispettivi nomi delle “Contrade estraenti”.

Perché la modifica del 1980

Come abbiamo accennato in precedenza, l'Articolo sarebbe arrivato intatto ai giorni nostri se non fosse subentrata la variazione del 1980. Una variazione, come tante nel periodo successivo al 1949, frutto della nuova visione regolamentare nei tempi in cui si sviluppava.

¹⁶ Cfr. *ibidem*.

¹⁷ “Si divenne all'imborsazione dei Capitani delle dieci rimanenti Contrade, ed alla tratta di tre per estrarre le tre Contrade che devono correre assieme alle suddette. E quindi all'imborsazione delle dette 10 Contrade ed alla estrazione delle medesime”; cfr. ACS, deliberazione del 17 luglio 1835.

¹⁸ “Quindi sono state inclusi in due separate Borse i nomi dei Capitani delle diciassette Contrade, e quelli delle dieci Contrade da estrarsi a sorte e per mano del Sig. Gonfaloniere sono stati estratti” Cfr. ACS, deliberazione del 13 giugno 1844.

La modifica del 1980 prese spunto da una proposta avanzata dalla Contrada della Chiocciola nella primavera 1980¹⁹, a fronte della rinuncia della stessa di ricorrere al TAR per confutare la squalifica ricevuta in occasione del Palio dell'agosto 1979²⁰.

¹⁹ Questa la lettera della Contrada della Chiocciola, a firma del Priore Roberto Martinelli: *“Il popolo di San Marco, riunito in Assemblea Generale in data 14 Marzo 1980, ha discusso il problema dell'eventuale ricorso al T.A.R. avverso la decisione del Consiglio Comunale che, respingendo il reclamo presentato dalla contrada, ha confermato la delibera della Giunta con la quale, per gli episodi accaduti nel dopo Palio dell'Agosto 1979, si comminava alla contrada della Chiocciola la sanzione della "deplorazione", facendo scattare automaticamente l'esclusione della contrada dal partecipare al prossimo Palio. // L'Assemblea ha inteso in primo luogo, ribadire l'assoluta estraneità della Chiocciola ai fatti contestati e non ha mancato di nuovamente rilevare come l'interpretazione accolta dalla Giunta in merito all'articolo 101, comma 2, del Regolamento per il Palio renderà difficilmente gestibile la giustizia paliesca, poiché nell'avvenire qualunque incidente o tumulto, anche di lieve entità ed in qualunque momento si verifichi, non potrà - secondo detta interpretazione - non essere oggetto di sanzioni. // Ciò premesso il popolo di San Marco ha discusso sull'opportunità o meno di impugnare il provvedimento consiire e dopo ampio ed animato dibattito, sempre contenuto in termini di assoluta serenità, a larghissima maggioranza ha deliberato di non proporre ricorso al Giudice Amministrativo. // Ha ritenuto in tal modo di ben operare anche nell'interesse della nostra secolare manifestazione, dando precisa testimonianza - non equivoca perché liberamente scelta e pagata di persona - che parlare di tradizione è inutile e demagogico se alle parole non seguono i fatti e che certe "regole del gioco" anche se non scritte, possono ancora essere rispettate sol che lo si voglia. // Ad evitare peraltro che la strada imboccata rappresenti una scelta isolata e singolarmente sofferta, senza una prospettiva più ampia che possa finalisticamente giustificarla, l'Assemblea ha dato mari-dato al Priore di agire nelle opportune sedi al fine di; - proporre una modifica del Regolamento tesa a far sì che la punizione dell'esclusione dal partecipare ad un Palio debba essere scontata effettivamente con riferimento ad un Palio che la Contrada oggetto della sanzione avrebbe dovuto realmente correre (di diritto o per avvenuta estrazione) e non anche con riferimento ad un Palio per il quale (non correndo di diritto) la partecipazione sia solo sperata dipendendo dall'eventuale estrazione In tal modo tutte le contrade sarebbero poste su un piano di effettiva uguaglianza ed al tempo stesso si scoraggerebbe la presentazione di ricorsi giurisdizionali che fossero avanzati ai soli fini dilatori e nella speranza di poter comunque scontare la squalifica in un momento più favorevole (quando cioè la contrada non corre Si diritto); // - favorire in seno alle contrade ed al Magistrato un'approfondita riflessione sui temi in esame che abbia come prospettiva la formale sottoscrizione di un protocollo in base al quale tutte le contrade si impegnino per le materie e lo questioni oggetto delle disposizioni del Regolamento per il Palio, a non usare procedure e strumenti e a non rivolgersi ad organismi, anche giurisdizionali, non previsti dal Regolamento stesso. // L'Assemblea ha ritenuto di sottolineare come l'accettazione dalle disposizioni regolamentari non debba comunque essere passiva ne acritica, ma al contrario ponga la necessità di esaminarne i limiti di compatibilità con la realtà di oggi; in particolare ha ritenuto che anche alla luce dei problemi sorti e delle valutazioni espresse, sia senz'altro da studiare la possibilità di una riforma della giustizia paliesca che preveda un sistema giudicante che sia in grado di operare senza le perplessità ed i contrasti verificatisi. // Il popolo di San Marco ha espresso la fiducia che il mondo del Palio vorrà confermare la persistente validità delle nostre tradizioni, nella consapevolezza che l'alternativa sarà inevitabilmente costituita dalla sottomissione delle tradizioni agli interessi singoli e quindi, in definitiva, da un sicuro decadimento delle tradizioni stesse e dello spirito che le ha sin qui animate”.*

²⁰ A tal riguardo cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 978 dell'11 dicembre 1979.

L'Ordine del Giorno del Popolo di San Marco²¹ venne fatto proprio dalla Commissione di Revisione nella seduta del 31 marzo 1980 con l'aggiunta del terzo e quarto comma all'Articolo.

I tre commi modificati nel 1980

Oltre a questi nuovi commi, la modifica interessò anche il comma 1, là dove è stata consentita alle Contrade squalificate la partecipazione all'estrazione²².

Il terzo comma²³ non presenta attenzione di futuri ritocchi regolamentari; mentre il quarto²⁴ potrebbe addirittura essere nuovamente riformulato in considerazione della mancanza di patos nell'intensa emozione legata al sorteggio.

La Commissione, prima di stilare il comma, avrebbe dovuto pensare ad una sua elaborazione operativa, si sarebbe facilmente accorta del "disagio" creato e che andava ad annientare, in un modo o nell'altro, il patos del Popolo interessato dalla sanzione disciplinare.

Se si aprono, o non si aprono, le trifore superiori il destino dell'estrazione, condizionata dalle sanzioni disciplinari, è già designato.

Un'opportuna modifica, abbastanza banale, sarebbe quella di esporre tutte le bandiere delle Contrade estratte, anche quella "squalificata", al primo piano delle trifore; per poi intervenire in un secondo momento con la

²¹ La Tartuca, condividerne i concetti, emise il 17 marzo un proprio Ordine del Giorno.

²² "... ivi comprese le Contrade soggette ad esclusione con punizione in corso ...". Da evidenziare che nella riunione della Commissione del 31 marzo 1980 non appariva la "punizione in corso", bensì "con provvedimento tuttora in corso". Anche per questo passaggio del testo, elaborato in Commissione, non si hanno notizie, né tracce per la sua ulteriore modifica. Si ha segnalazione dell'intervento solo negli allegati alla "Relazione", a firma del Direttore di Polizia, che accompagna ogni atto da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale e, successivamente, del Consiglio Comunale.

²³ "Qualora venga estratta una Contrada che abbia in corso un provvedimento disciplinare di esclusione essa verrà a questo punto eliminata, scontando così la punizione, e si procederà all'immediato sorteggio di altra Contrada".

²⁴ "Del sorteggio della Contrada esclusa viene data notizia al pubblico mediante esposizione della bandiera ad una finestra del secondo piano del Palazzo Municipale prima dell'esposizione delle altre bandiere delle Contrade successivamente estratte e partecipanti al Palio".

“sostituzione”. Con questo procedimento non si verrebbe ad alterare nemmeno la disposizione dell’ordine delle trifore, essenziale sia per l’assegnazione dei cavalli che per l’ordine di ingresso tra i canapi il giorno del Palio.

Nella modifica del 1980 di questo comma, furono accolti i suggerimenti del Magistrato delle Contrade²⁵ che tendeva a sottolineare come risultasse opportuno seguire, nell’esposizione della bandiera della Contrada squalificata, il metodo applicato nel passato.

L’Ufficio preposto²⁶, senza ancora una volta passare dalla Commissione di Revisione²⁷, avocò a sé il suggerimento del Magistrato e così, nella bozza di presentazione delle modifiche regolamentari al Consiglio Comunale, si pensò di eliminare una parte della modifica, correttamente elaborata dalla Commissione²⁸, sostituendola come oggi appare nel Regolamento.

La modifica del 1986

Quando, a seguito degli episodi dell’agosto 1979, due Contrade (Chiocciola²⁹ e Oca³⁰) vennero squalificate si assistette ad un episodio senza precedenti nella storia del Palio. Mentre la Chiocciola non presentò ricorso al TAR³¹ l’Oca ottenne dallo stesso organo la sospensiva del provvedimento

²⁵ Cfr. lettera del Magistrato delle Contrade del 2 maggio 1980, prot. n. 251.

²⁶ Si tratta dell’Ufficio Polizia.

²⁷ Cfr. la precedente nota n. 22.

²⁸ Il comma 3 uscito dalle decisioni della Commissione recitava così: “Del sorteggio della Contrada esclusa viene data notizia al pubblico mediante esposizione della bandiera ad una finestra del secondo piano del Palazzo Municipale prima *delle bandiere delle altre Contrade estratte e partecipanti al Palio, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 26 e 77*”. Il corsivo del testo proposto è stato modificato così: “dell’esposizione delle altre bandiere delle Contrade successivamente estratte e partecipanti al Palio”.

²⁹ Cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 978, cit.

³⁰ Cfr. delibera del Consiglio Comunale n.979 dell’11 dicembre 1979.

³¹ Cfr, supra nota n. 19.

sanzionatorio del Consiglio Comunale³² e avrebbe potuto partecipare al Palio di Provenzano se non fosse giunto l'esito negativo del ricorso³³.

In occasione dell'estrazione di Provenzano 1980³⁴ si stabilì, nella riunione informale che precedeva quella ufficiale, con una votazione palese che l'undicesima estratta³⁵, sorteggiata come da Regolamento dal Sindaco, sarebbe subentrata all'Oca nel caso di rigetto del ricorso. Così si sviluppò uno dei passaggi più critici dell'organizzazione paliesca della storia.

Nel momento in cui la Commissione di Revisione tornò ad essere nuovamente riunita sotto la Presidenza del Sindaco Barni, un argomento così delicato e storico non fu motivo di attenzione.

Al contrario, nella Presidenza del Sindaco Mazzoni Della Stella si arrivò all'inserimento del quinto comma che, nei fatti, confermava le decisioni assunte per l'estrazione di Provenzano 1980³⁶.

L'errore commesso nel 1981

La storia di questo articolo si arricchisce di un altro episodio, abbastanza pacchiano e frutto, evidentemente, della non perfetta conoscenza delle norme da parte della struttura dell'ufficio preposto, che venne messo in azione dell'agosto 1981.

In quel Palio la Contrada che aveva ancora in essere una squalifica era la Torre, squalificata a seguito degli eventi nell'agosto 1980³⁷.

³² Cfr. ordinanza del Tar Toscana n. 111 del 18 aprile 1980.

³³ Il Tar Toscana revocò la sospensiva concessa all'Oca, richiamata nella nota precedente, con propria ordinanza n. 179 frl 30 maggio 1980. Con questo atto l'Oca, che nel sorteggio del 25 maggio aveva tutti i diritti amministrativi di partecipare al Palio di Provenzano, si trovò nuovamente squalificata. Il 13 giugno 1980, con sentenza n. 365 il Tar Toscana rigettò il ricorso presentato dall'Oca; l'inserimento della Selva per correre il Palio di Provenzano divenne legittimo sotto ogni profilo, amministrativo e paliesco.

³⁴ L'estrazione si tenne il 25 maggio, cinque giorni prima della data fissata dal TAR per l'esame del ricorso dell'Oca.

³⁵ Si trattò della Selva.

³⁶ La svolta regolamentare porta la firma del Consigliere Armando Santini.

³⁷ Cfr. delibera del Consiglio comunale n. 91 del 27 gennaio 1981.

Come prescritto dall'Articolo vennero estratti³⁸ i tre Capitani³⁹ che dovevano provvedere all'estrazione per completare il lotto delle dieci. La prima Contrada estratta fu la Torre, che avrebbe così scontato la squalifica. Ed è qui che accade l'imprevedibile e non corretta lettura delle norme del Regolamento.

Per l'estrazione del Palio di Provenzano si stabilì che se la Torre fosse stata estratta si doveva procedere "da parte dello stesso Capitano precedentemente designato dal primo sorteggio, all'estrazione di altra Contrada"⁴⁰.

Errore veramente pacchiano, in quanto, come è ben evidenziato nell'Articolo, in questo episodio si sarebbe dovuto provvedere ad un'ulteriore estrazione nella prima urna per designare il nuovo "Capitano estraente", come avviene oggi.

Gli altri errori commessi sull'interpretazione

Ma la "sagra" degli errori interpretativi della norma prosegue anche nel 1984, quando ad essere squalificata si trovava la Chiocciola, che non correva di diritto. Ebbene, in quell'occasione si pensò addirittura di estrarre dalla prima urna quattro Contrade, una delle quali⁴¹ come "riserva" nel caso in cui fosse stata estratta la Chiocciola; eventualità che non si verificò⁴²

La corretta applicazione dell'Articolo iniziò a verificarsi giustamente in occasione del Palio di Provenzano 1989⁴³ e da quel momento non si sono più registrati episodi in contrasto con il Regolamento.

³⁸ L'estrazione dell'agosto 1980 si effettuò il 5 luglio.

³⁹ Vennero estratti i rappresentanti di Leocorno, Aquila e Onda.

⁴⁰ Cfr. Verbale dell'estrazione del Palio del 2 luglio 1980 effettuata il 31 maggio.

⁴¹ Si tratta dell'Aquila.

⁴² Ad essere estratte furono l'Onda (dal rappresentante della Chiocciola), il Nicchio (dalla Giraffa) e la Giraffa (dall'Oca).

⁴³ Per quel Palio risultavano squalificate Onda, Nicchio e Valdimontone; la prima estrazione dei tre Capitani individuò il Drago (che estrasse il Nicchio), il Leocorno (che estrasse il Valdimontone) e la Giraffa (che estrasse la Civetta). Al posto delle due Contrade squalificate trovarono posto al canape il Bruco (estratto dall'Istrice) e l'Oca (estratta dalla Pantera).

Articolo 23

Completato il numero delle dieci Contrade che debbono correre il Palio, il Presidente continua l'estrazione delle Contrade rimaste nell'urna, pubblicando man mano il nome di ciascuna di esse.

Queste ultime hanno diritto di partecipare al Palio corrispondente dell'anno immediatamente successivo, insieme a quelle che avessero rinunciato al diritto di correre, o al sorteggio, ai sensi dell'Art. 6 e a quelle per le quali cesserà la punizione dell'esclusione.



Il legislatore del 1949 ha mantenuto inalterati tutti i concetti dell'art. 20⁴⁴ del Regolamento 1906, cui l'attuale Articolo 23 si riferisce.

I ritocchi effettuati⁴⁵ nel 1949, specialmente nel comma 2, colmano alcune lacune del 1906, anche se è opportuno mettere in evidenza che la consuetudine del 1906 sopperiva alla mancanza. La partecipazione d'obbligo delle Contrade non estratte, comunque, è ben evidenziata in tutte le notificazioni antecedenti al 1905⁴⁶.

⁴⁴ “Formato così il numero regolare delle dieci Contrade che dovranno correre quel dato Palio, il Presidente seguirà ad estrarre le tessere rimaste nell'urna, pubblicando il nome di ciascuna Contrada mano mano che sarà sorteggiata, dette Contrade acquireranno il diritto di prender parte al Palio corrispondente dell'anno immediatamente successivo”.

⁴⁵ Il lessico usato nel 1906 è stato “adeguato”, come, ad esempio, quel “seguirà” sostituito con “continua”; “mano mano” con un banale “man mano”.

⁴⁶ Notificazione del 1796, art. XII: “Avranno diritto di essere ammesse alla Corsa le sette Contrade, che sono avanzate nell'anno precedente...”; Notificazione del 1817, art. XII: “Ed in rapporto alla corsa del 2 di Luglio e del 16 Agosto avranno diritto di essere ammesse alla corsa le sette Contrade, che sono avanzate l'anno precedente...”; Notificazione del 1832, art. XIV: “Ed in rapporto alle corse ordinarie ... avranno diritto di essere ammesse alla corsa le sette Contrade, che sono avanzate l'anno precedente ...” Notificazione del 1841, art. II: “In rapporto alle corse ordinarie ... avranno diritto di essere ammesse alla corsa le sette Contrade che rispettivamente alle dette due epoche non corsero l'anno precedente ...”; Notificazione del 1852 del Comune, art. II: “Alle corse ordinarie ... avranno diritto di essere ammesse le sette Contrade, le quali non presero parte alla corrispondente dell'anno immediatamente precedente”.

Proprio questo comma 2 potrebbe essere al centro di una serie di modifiche regolamentari particolarmente rivoluzionarie e di cui abbiamo già tratteggiato in precedenza l'eventuale sviluppo⁴⁷ a cui rimandiamo.

⁴⁷ Cfr. in questo lavoro l'Articolo 4, pp. 10 ss.